


Le misure del Piano Regionale di Tutela delle Acque

-Uso Idroelettrico-


FEDERICA LIPPI

Regione Autonoma FVG – Direzione Ambiente ed Energia



Il Piano di tutela delle acque

- Con **DGR n. 2000/2012**, dopo aver acquisito il parere del CAL, la Giunta Regionale ha adottato il Progetto di Piano di Tutela delle Acque e individuato le Norme in salvaguardia.
- Il Progetto di Piano è stato sottoposto al parere della IV Commissione Consigliare ed è stato approvato il 19 gennaio 2015 con **DPReg n. 013**, previa **DGR n. 2641/2014**.



NORME DI ATTUAZIONE

piano
regionale
di TUTELA
DELLE acque

OTTOBRE 2012

Norme in regime di salvaguardia
(attualmente vigenti)




NORME DI ATTUAZIONE

piano
regionale
di TUTELA
DELLE acque

dicembre 2014

Proposta di modifica alle Norme
(in consultazione)


MISURE E NORME



Norme di Attuazione e uso idroelettrico:

MISURE E NORME

- art. 7 - *Siti in condizioni di riferimento*
- art. 37 - *Deflusso minimo vitale - DMV*
- art. 38 - *Individuazione dei valori di DMV caso – specifici*
- art. 39 - *DMV nei corpi idrici fortemente modificati*
- art. 40 - *Conseguimento graduale degli obiettivi ambientali*
- art. 41 - *Obiettivi ambientali meno rigorosi*
- art. 43 - *Limitazioni alle nuove derivazioni*
- art. 46 - *Sorgenti montane*




Cosa cambia?

MISURE E NORME

DMV

L'articolato delle Norme e gli allegati relativi alla disciplina del **Deflusso Minimo Vitale** sono stati riscritti in modo da rendere più immediata la lettura del documento.

È stata anche rivista la cartografia di cui all'allegato 5.1 (Classificazione dei corsi d'acqua ai fini della determinazione del DMV).



Cosa cambia?


MISURE E NORME

TUTELA DI AMBIENTI AD ELEVATO PREGIO NATURALISTICO

La IV Commissione ha chiesto di aumentare la tutela di ambienti a elevato pregio naturalistico.




- art. 7 – Siti in condizioni di riferimento
- Allegato 6 delle Norme: elenco siti in condizioni di riferimento
- comma 3, art. 43 – Tutela per corpi idrici in stato **ELEVATO**
- revisione delle aree protette



Art. 7 – Siti in condizioni di riferimento

- 1. Nei siti in condizioni di riferimento e nell'area circostante agli stessi è vietato qualsiasi intervento che possa causare una modificazione a carico degli elementi di qualità biologica, idro-morfologica e chimico-fisica.*
- 2. L'elenco dei siti di riferimento individuati a scala regionale è riportato nell'allegato 6 delle Norme di Piano.*



Art. 37 – Deflusso minimo vitale


1. I corsi d'acqua sono classificati in 8 categorie (allegato 5.1: rii montani, tratti di fondovalle, tratti di pianura, tratti di risorgiva, ecc..).

2. Il DMV è determinato dalla seguente relazione:

$$DMV = \text{MEDI} Q_{DMV} \cdot K \cdot T \cdot P \cdot M \cdot Q_A$$


4. La portata di DMV deve essere garantita lungo tutto il tratto sotteso.

6. Adeguamento entro due anni dalla data di approvazione del Piano.




Art. 37 – Deflusso minimo vitale

- 7. Per le nuove concessioni e nei casi di variante o di rinnovo di concessioni esistenti è obbligatorio un piano di monitoraggio di durata almeno triennale, finalizzato alla verifica dell'efficacia del DMV ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità.*
- 8. La Regione attua attività di verifica e di studio per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del DMV, nonché la verifica e l'aggiornamento delle componenti di cui all'allegato 5.2.*




Art. 38 – valori di DMV caso-specifici

- ✓ Valori maggiori di DMV per motivate esigenze di carattere ambientale al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità.
- ✓ Valori inferiori di DMV per impianti idroelettrici che sfruttano il solo salto esistente senza sottendere tratti di corso d'acqua.
- ✓ I concessionari possono presentare motivata e documentata domanda per la determinazione sperimentale del DMV. In questo caso è previsto un apposito piano di monitoraggio.



Deroghe e proroghe

Il Piano prevede la possibilità, in accordo con la Direttiva 2000/60/CE, di non rinunciare a quegli usi specifici che garantiscono funzioni sociali ed economiche a condizione che nel contempo siano attuate le misure di mitigazione dell'impatto e che sia comunque garantito uno standard ecologico più realistico anche se non necessariamente meno restrittivo.



Deroghe e proroghe

Art. 39 - DMV nei corpi idrici fortemente modificati (art. 77, 5 D.Lgs. 152/2006)

DMV in funzione del raggiungimento del buon potenziale ecologico.


Art. 40 - Conseguimento graduale degli obiettivi ambientali (art. 77, 6 D.Lgs. 152/06)

Art. 41 Obiettivi ambientali meno rigorosi (art. 77, 7 D.Lgs. 152/2006)

Il fine è di perseguire il miglior stato ecologico e chimico possibile.


Il valore dei rilasci è determinato tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura della derivazione d'acqua in atto.






Art. 43 – Limitazioni alle nuove derivazioni

1. Sono vietate nuove derivazioni su “tratti di ricarica”.
2. I “tratti montani originati da sorgenti” sono destinati all’uso potabile.
3. Sono vietate nuove derivazioni su corpi idrici in stato **elevato**.



Art. 43 – Limitazioni alle nuove derivazioni


4. Sono vietate nuove derivazioni su corpi idrici in stato **inferiore al buono**, ad eccezione di derivazioni ad uso idropotabile e derivazioni con un tratto sotteso breve che sfruttano salti esistenti.
5. Sono vietate nuove derivazioni la cui opera di presa, ricadente su un tratto di fondovalle, non sia impostata su traverse o briglie esistenti e a condizione che venga mantenuto inalterato il profilo longitudinale, la sezione e il salto.



Art. 46 – Sorgenti montane


MISURE ENORME

1. Le sorgenti montane sono destinate prioritariamente all'uso potabile pubblico.
2. Per le sorgenti montane il DMV è quantificato in 1/3 della portata media.
3. Non sono soggette al rilascio di DMV le derivazioni ad uso acquedottistico su sorgenti montane con portate medie naturali non superiori a 5 l/s.
4. In mancanza di altre fonti di approvvigionamento, il comma 3 si applica anche alle derivazioni destinate alle malghe, ai rifugi montani e agli edifici isolati non adibiti ad attività economiche.



Art. 46 – Sorgenti montane


- 5. Le nuove concessioni di derivazione d'acqua da sorgente montana per la produzione di energia idroelettrica sono rilasciate a condizione che la produzione di energia idroelettrica sia associata ad altri utilizzi già esistenti e limitatamente alle quantità già autorizzate per tali utilizzi.*
- 6. Deve essere predisposta una relazione idrogeologica in cui siano esaminati l'equilibrio del prelievo con l'intero sistema sorgentizio anche in considerazione di derivazioni esistenti, nonché l'assenza di rilevanti ripercussioni su corsi d'acqua a valle alimentati da tale sistema.*



Peso socio-economico

Perdita di produzione idroelettrica: compresa tra 139 e 217 GWh/anno (corrispondente, nel limite superiore, all'11% della produzione), generando un costo privato compreso tra 10 e 15 milioni di euro all'anno e un costo sociale compreso tra 6,5 e 7,3 milioni di euro.

Benefici Ambientali: incremento dei benefici legati alle funzioni ambientali svolte dall'acqua, collegate alla fruizione ricreativa come la balneazione, la pesca sportiva o la frequentazione delle zone fluviali, ma anche alla fruizione paesistica, come l'aspetto fisico del corso d'acqua, della flora e della fauna.



Peso socio-economico

	n. CASI	IMPATTO (rispetto alla L.R. 28/2001)
FASCIA MONTANA E PEDEMONTANA	278	Impatto inesistente o marginale
	94	Portata da rilasciarsi doppia
	12	Portata da rilasciarsi 3,5 volte superiore
PIANURA	164	Il nuovo rilascio è circa 6 volte superiore a quanto previsto dalla L.R. 28/2001, ma è in linea con quanto previsto dall'Autorità di Bacino Regionale





Grazie per l'attenzione!

